

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto dai signori:

Dott. Ermanno Granelli	Presidente
Dott. Bartolomeo Manna	Arbitro
Avv. Marcello de Luca Tamajo	Arbitro

riunito in Roma, presso lo Stadio Olimpico – Tribuna Tevere in data 4 ottobre 2010
ha deliberato il seguente

LODO

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1577 del 21.07.2010)

promosso da:

Sig. Andrea Guerra, c.f. GRRNDR72P04A952J, rappresentato e assistito dall' avv. Cristian Aureli e dal Dott. Paolo Murano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Aureli, in Bolzano, via Mancini n. 5/18

attore

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po, n. 9

convenuta

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'attore ha proposto «istanza arbitrale ai sensi dell'art. 12-ter dello statuto del CONI e dell'artt. 5 e seguenti, nonché istanza cautelare ai sensi dell'art. 23 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport» (prot. n. 1577 del 21.07.2010).

La parte attrice nel citato atto introduttivo ha evidenziato:

- che il sig. Guerra ha presentato in data 7 febbraio 2009 una denuncia-querela per i reati previsti dagli artt. 610, 595 e 594 c.p. nei confronti del sig. Franco Murano, allora presidente della squadra F.c. Bolzano '96 (squadra ove militava l'odierno istante);
- che la denuncia è stata presentata a causa di dichiarazioni gravemente diffamatorie e ingiuriose rilasciate dal sig. Murano agli organi di stampa oltre che personalmente in presenza di altre persone e che peraltro il presidente aveva usato violenza e minaccia nei confronti del Guerra, per fare in modo che lo stesso non presentasse denuncia nei suoi confronti;
- che la Procura Federale, venuta a conoscenza della denuncia presentata dal Guerra senza aver richiesto il nulla osta alla FIGC, ha deferito l'odierno istante innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per rispondere della violazione di cui all'art. 30 dello Statuto FIGC ed all'art. 15, comma 1 CGS, in data 4 febbraio 2010;
- che avverso detto deferimento si è costituito il sig. Guerra mediante memoria difensiva, contestando gli assunti della Procura e in particolare sia la mancanza dell'elemento oggettivo (con riferimento al caso Setten – Treviso contro FIGC, lodo della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 5 marzo 2009), sia, in subordine, la scusabilità dell'errore nel quale era incorso l'istante;
- che la Commissione disciplinare del settore tecnico, nel Comunicato ufficiale n. 123/10 ha accolto le tesi dei legali del Guerra, e ritenendo “di dover condividere i precedenti giurisprudenziali richiamati, particolarmente per quanto affermato in fattispecie identica dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport con decisione dd. 5 marzo 2009 nel caso Setten – Treviso contro FIGC”, ha assolto il Guerra dall'addebito contestatogli;
- che avverso detta decisione ha proposto appello la Procura federale;
- che successivamente, nel comunicato ufficiale n. 291/CGF, la Corte di Giustizia Federale, in accoglimento del ricorso della Procura Federale, ha condannato, in assenza di contraddittorio, il sig. Guerra alla squalifica di 6 mesi.

Alla luce di quanto sopra il signor Andrea Guerra, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, ha chiesto al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport:

- in via preliminare – cautelare: ai sensi dell'art. 23 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale, di sospendere, anche *inaudita altera parte*, la squalifica di mesi 6 inflitta dalla Corte di Giustizia in data 24 giugno 2010, essendo il sig. Guerra nel frattempo divenuto tecnico della squadra Allievi Nazionali dell'F.C. Südtirol-Alto Adige, in ragione dell'allora imminente inizio della stagione sportiva e della circostanza che la lunga squalifica inflittagli avrebbe determinato il grave pericolo di non essere riconfermato alla guida della suddetta squadra, con conseguente irreparabile danno;
- nel merito – in via principale: di annullare la decisione di cui al Comunicato Ufficiale 291/CGF dd del 24 giugno 2010 della Corte di Giustizia Federale e conseguentemente di annullare la sanzione della squalifica a mesi sei per il sig. Guerra per “evidente mancanza dell'elemento oggettivo ovvero per non aver commesso il fatto”;
- in via subordinata: di annullare la decisione di cui al C.U. 291/CGF dd 24/06/10 della Corte di Giustizia Federale e conseguentemente di annullare la sanzione al sig. Guerra irrogata per mancanza dell'elemento soggettivo ovvero o a causa della scusabilità del fatto;
- in via di estremo subordine: di disporre la riduzione della sanzione comminata secondo equità e giustizia.

Con memoria di costituzione prot. N. 1818 dell'11 agosto 2010 la FIGC ha precisato quanto segue:

- il “vincolo di giustizia”, (erroneamente descritto, secondo la FIGC dai difensori del Guerra come un sistema che “comprime in modo intollerabile il diritto del tesserato di ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria”) discende direttamente dall'obbligo di osservare il sistema di garanzie disciplinato dall'articolo 30 dello Statuto che ciascun soggetto operante nell'ambito federale assume al momento del tesseramento;
- che la sanzionabilità dell'azione promossa innanzi all'A.G.O. discende dalla violazione di un obbligo assunto dal Guerra nel legittimo esercizio dell'autonomia privata;

- che ai singoli, peraltro, viene lasciata la possibilità di fare istanza al Consiglio Federale per ottenere una deroga che li autorizzi ad adire gli organi giurisdizionali dello Stato;
- che la prescritta autorizzazione del Consiglio Federale soddisfa evidenti esigenze di coordinamento tra l'operato delle Procure della Repubblica e gli atti di indagine svolti in ambito sportivo dalla Procura Federale;
- con riferimento al merito della controversia, che i fatti posti alla base della denuncia-querela presentata dal Guerra nei confronti del Presidente della F.C. Bolzano 96, Franco Murano, sono del tutto privi di alcuna rilevanza per l'ordinamento dello Stato e che gli stessi non presentano profili di analogia con il caso deciso dalla CCAS nel procedimento Setten/Treviso contro FIGC;

Alla luce di quanto sopra la FIGC, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, ha chiesto al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport:

- di rigettare le domande attrici, in quanto infondate, nonché la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi versati ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del Codice dei giudizi dinanzi al TNAS.

All'udienza si è presentato l'Avv. Cristian Aureli, difensore della parte istante, coadiuvato dal Dott. Paolo Murano e l'Avv. Stefano La Porta, difensore della parte intimata.

Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2 del Codice è stato esperito dal Collegio arbitrale senza alcun esito.

Di seguito gli arbitri si sono riuniti in conferenza personale e, a maggioranza, hanno deliberato il presente lodo per i seguenti

MOTIVI

1. In primo luogo il Collegio ritiene di confermare il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare (richiesta di immediata sospensione degli effetti del provvedimento di squalifica di mesi 6) assunto dal Presidente del Tribunale in data 4 agosto 2010 (prot. 1736). Non era infatti sussistente nella fattispecie in esame la

situazione di particolare gravità e urgenza, richiesta dall'articolo 23, comma 2 del Codice. In particolare non è stata data prova del grave pericolo che il sig. Guerra potesse non essere riconfermato alla guida della squadra Allievi nazionali della F.C. Südtirol-Alto Adige.

2. Nel merito la domanda principale del signor Andrea Guerra è fondata. Al riguardo il Collegio, tenuto conto che nel caso in esame si versa in una fattispecie analoga al caso Setten/Treviso contro FIGC, ritiene di doversi integralmente riferire ai principi affermati nel lodo arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 5 marzo 2009 nel suddetto caso. Il Collegio, pur prendendo atto delle ampie e motivate conclusioni della parte intimata, deve ribadire anche nel caso oggi all'esame quanto affermato nel citato lodo della CCAS e cioè che "l'articolo 30, comma 2 dello Statuto della FIGC, che disciplina il «vincolo di giustizia», mantiene intatta la sua portata e validità nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, riconosciuto e favorito dalla Repubblica, ma si infrange laddove impatta con la materia penale, e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità per querela di parte o di ufficio, impongono l'intervento esclusivo del giudice ordinario".

3. Ed invero, non può essere accolto l'argomento proposto dalla FIGC secondo il quale è lasciata ai singoli la possibilità di fare istanza al Consiglio Federale per ottenere una deroga che li autorizzi ad adire gli organi giurisdizionali dello Stato. Porre tale obbligatorio adempimento procedimentale a carico di colui che ha subito gli effetti di condotte ascrivibili a ipotesi di reato per poter adire gli organi della giustizia ordinaria, infatti, non solo renderebbe meno efficace la tutela che l'ordinamento generale assicura alla persona offesa da un reato, ma finirebbe anche per affievolire lo stesso effetto di deterrenza delle norme penali nell'ambito sportivo. E poiché "subordinare l'esercizio dell'azione penale all'autorizzazione del Consiglio Federale vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come chiaramente esplicitati agli artt. 24 e 25 Cost." (lodo Setten/Treviso contro FIGC, cit), l'irrogazione di una sanzione disciplinare per non aver ottemperato alla richiesta di autorizzazione in parola, non può non confliggere con le citate norme costituzionali.

4. Tutte le spese, per assistenza difensiva, per diritti degli arbitri e del C.O.N.I., seguono il criterio della compensazione tra le parti in ragione della difficoltà interpretativa delle disposizioni che regolano la fattispecie all'esame.

5. Diritti e onorari del difensore dell'attore e diritti degli arbitri vengono infine liquidati, a norma delle disposizioni rispettivamente applicabili (d.m. n. 127/2004 e «speciale Tabella dei diritti onorari e spese dell'anzidetto Regolamento precedentemente in vigore» giusta l'art. 34 del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S.), in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con «ricorso» pervenuto in data 28 aprile 2010 prot. n. 0930, così provvede:

- accoglie l'istanza del Sig. Andrea Guerra e annulla, per l'effetto, la decisione di cui al Comunicato Ufficiale 291/CGF dd. 24/06/10 della Corte di Giustizia Federale della FIGC;
- annulla, conseguentemente, la sanzione della squalifica a mesi sei irrogata al Sig. Guerra;
- dichiara compensate tra le parti costituite le spese per assistenza difensiva;
- dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento per diritti degli arbitri e del C.O.N.I.;
- liquida complessivamente i diritti degli arbitri in € 1.800,00, oltre accessori;
- dichiara le parti costituite tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri;
- manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo.

Così deliberato, a maggioranza dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, in data 4 ottobre 2010, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Ermanno Granelli

Presidente

F.to Bartolomeo Manna

Arbitro

F.to Marcello de Luca Tamajo

Arbitro

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

COLLEGIO ARBITRALE

composto dai signori:

Dott. Ermanno Granelli	Presidente
Dott. Bartolomeo Manna	Arbitro
Avv. Marcello de Luca Tamajo	Arbitro

Relazione

del componente del Collegio, Bartolomeo Manna

con riferimento alla decisione assunta a maggioranza nella riunione tenutasi in Roma, presso lo Stadio Olimpico – Tribuna Tevere, in data 4 ottobre 2010 nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1577 del 21.07.2010) promosso da Alessandro Guerra/FIGC

Come precisato con mia lettera al Presidente dott. Ermanno Granelli, tengo ad evidenziare che il Lodo assunto a *maggioranza* (relatore ed estensore Granelli) rappresenta con massima obiettività e perfetta coerenza i convincimenti espressi nella riunione decisionale, tenutasi nella giornata del 4 ottobre 2010.

Pur apprezzando la correttezza della procedura seguita, non ritengo di poter condividere le argomentazioni contenute nella suddetta decisione per i motivi esposti oralmente nella citata riunione decisionale che qui di seguito succintamente riporto per memoria agli atti.

a) In primo luogo non ritengo che il caso Guerra abbia, in fatto, analogie con il caso Setten/Treviso di cui al lodo arbitrale della Camera di conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 5 marzo 2009. Infatti nel caso Setten era stato riconosciuto un danno grave ed irreparabile valutabile solo in sede penale e difficile da risolvere in sede disciplinare (giustizia sportiva); nel caso Guerra, invece, a discrezione di parte è stata presentata in data 7 febbraio 2009 una

denuncia-querela per la presunta commissione dei reati previsti dagli artt.610, 595 e 594 c.p.. Tale presunzione non risulta avvalorata fino ad oggi da alcun atto concreto emesso dal giudice penale; nessuna documentazione, peraltro, è stata prodotta dalla difesa di parte attrice.

b) L'atteggiamento inosservante del "vincolo di giustizia" (o clausola compromissoria) tenuto dal Guerra ha comportato che gli organi di giustizia sportiva operanti in seno alla FIGC non hanno potuto approfondire gli eventuali illeciti che si lamentano commessi dal Presidente della F.C. Bolzano 96, Franco Murano, in quanto rappresentati agli organi di giustizia penale e così sottratti alla giustizia sportiva. Lamentare tale carenza da parte dell'istante costituisce solo una contraddizione.

c) Il richiamo all'art. 24 della Costituzione della Repubblica italiana fatto nel LODO del 5 marzo 2009 e ripreso ed ampliato (con il richiamo anche all'art.25) nel LODO conseguito alla riunione decisionale del 4 ottobre 2010, per farne rilevare l'eventuale violazione, non mi convince in quanto resterà apodittica l'affermazione ivi contenuta "vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come chiaramente esplicitato agli artt. 24 e 25 Cost.". La Corte costituzionale, infatti, non potrà essere mai investita della questione perchè questo Tribunale non ha tale facoltà e di contro il giudice ordinario non si è mai posto il problema di sollevare tale questione. Il coordinamento, sia a norma della legge n. 401/1989, sia della più recente norma n. 280/2003, è avvenuto senza che gli organi di giustizia ordinaria dello Stato abbiano mai posto questioni d'insanabile contrasto con il principio di autonomia riconosciuto all'ordinamento sportivo. Giova ricordare a questo proposito che l'art. 1, c. 1, della richiamata legge n. 280 così recita: "La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo"; il successivo comma 2 afferma inoltre che "i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo."

d) L'ordinamento penale, che pure è stato investito dal Guerra con un atto del 7 febbraio 2009, non ha ritenuto fino ad oggi che nel caso di specie sussistessero i presupposti di quella rilevanza prevista dalla legge da cui

scaturisce la possibile compressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Sarebbe stato importante, a mio avviso, approfondire meglio le argomentazioni addotte nella memoria di costituzione della FIGC, nella quale è bene evidenziata la rilevante differenza che c'è in diritto penale tra la perseguibilità d'ufficio e quella ad istanza di parte. Ritengo che, con il LODO assunto a maggioranza dal Collegio di cui faccio parte, si tende a comprimere l'autonomia sportiva senza che l'ordinamento giudiziario statale lo abbia effettivamente richiesto ai sensi della norma dianzi citata e senza neppure pervenire ad una certezza che l'interpretazione assunta costituisca l'esatta applicazione dei principi costituzionali sopra richiamati.

e) La mancata apposizione della mia firma in calce al LODO vuole avere il modesto effetto di richiamare successivamente l'attenzione dell'Alta Corte sulla necessità di effettuare un'opera di armonizzazione degli approfondimenti che in modo differenziato si stanno effettuando su questo delicato tema della "autonomia dell'ordinamento sportivo", che necessita quanto meno di un corralità degli organi di giustizia a ciò preposti.

Roma 16 novembre 2010

F.to Bartolomeo Manna